

CAPITOLATO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI PARCHEGGI
PUBBLICI A PAGAMENTO DAL 1° GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2012

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione ufficiale: **COMUNE DI CUNEO**

Indirizzo postale: Via Roma n. 28

Città: **CUNEO** Codice Postale: 12100 Paese: **ITALIA**

Punti di contatto: **Settore Ambiente e Mobilità**

All'attenzione di Ing. Luca Gautero

Telefono: 0171 - 444508 Fax: 0171-602669

Posta elettronica: trasporti@comune.cuneo.it

Profilo committente(URL): www.comune.cuneo.it

Art. 2 - Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina della gestione in concessione dei parcheggi pubblici a pagamento in Cuneo, sia in superficie che nella struttura sotterranea posta in Piazza Boves, ai piani interrati quinto, sesto e settimo.

A-) PARCHEGGI IN SUPERFICIE

1. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, tracciate in Via Roma, sui due lati dell' asse stradale (con esclusione dell'area antistante la Chiesa di S. Ambrogio), assoggettate a ZTL e divieto di sosta per un' ora e mezzo giornaliera, in Piazza Galimberti, in Via Bonelli, via Asilo-zona Poste centrali, in Corso Nizza a valle di Corso Giolitti e Corso Brunet, in Piazza Europa su tutta la porzione sul lato destro ascendente, su un lato di corso Nizza, su due lati della strada di piazza Europa parallelamente ai due lati;
2. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, tracciate nelle strade trasversali a Corso Nizza (escluse le strade parallele) comprese nel quadrilatero delimitato da Via XX Settembre, Via Luigi Gallo, Corso Dante (compreso) e Piazza Galimberti;
3. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, tracciate nelle strade interne del centro storico, a nord di Piazza Galimberti (soggette a sosta gratuita a favore dei residenti e all'assoggettamento a ZTL per 1 ora e mezzo giornaliera);
4. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, in corso Giovanni XXIII dal lato del viale (compreso controviale tra via Chiusa Pesio e via Teatro Toselli), via Carlo Emanuele (tratto tra corso Soleri e corso Dante), via XX settembre (nel tratto compreso tra corso Giolitti e corso Santarosa, posti a lato dei fabbricati, escludendo i parcheggi a centro strada);
5. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, del Foro Boario, consistenti nel sedime dell' ex Foro Boario (fatti salvi i parcheggi a sosta gratuita), nella piazza antistante palazzina ex Foro Boario e limitrofa Via Pascal (con riduzione dei parcheggi nei giorni di fiere e mercati e per installazione di giochi ed altre installazioni ambulanti a discrezione del Comune;
6. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, di P.za S. Croce e nell'area perimetrale della struttura mercatale di Piazza Seminario (soggette a sosta gratuita a favore dei residenti);

7. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato , in corso Kennedy (solo lato Questura) tra via Santa Maria e via Leutrum.
8. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, in Via Pier Carlo Boggio (tratto compreso tra C.so Brunet e C.so Santorre di Santarosa) e in Via Piave (tratto compreso tra V. Cottolengo e V. Pier Carlo Boggio).
9. le seguenti aree a parcheggio da istituirsi dal 1° gennaio 2010:
 - corso Kennedy, tra via Santa Maria e via Santa Croce (solo lato Questura);
 - via Ponza di San Martino e via Mazzini;
 - corso Giolitti tra corso Nizza e via Carlo Emanuele (da un lato) e tra piazza Europa e via XX settembre (dall'altro lato).

Prima dell'inizio del periodo contrattuale verrà attuato il progetto di riduzione del traffico, denominato "zone trenta", con una riduzione di circa 60 parcheggi in corso Nizza (a valle di piazza Europa), rispetto all'attuale consistenza. In piazza Virginio vengono aboliti i parcheggi attualmente esistenti a decorrere dalla realizzazione dei lavori di riqualificazione del sito. Qualora, all'avvio della concessione, i parcheggi delle aree descritte nel presente comma non risultino ancora ridotti o eliminati, il concessionario dovrà gestirli fino al momento della loro abolizione, ma, al termine, non potrà richiedere alcuna forma di compensazione.

I parcheggi a pagamento posti in via XX settembre potranno essere stralciati nel corso del periodo contrattuale, per essere affidati ad altro concessionario aggiudicatario di project financing inerente la gestione di parcheggi in struttura ed in superficie nella zona Movicentro ed Ospedale Civile.

Alla data del 1° gennaio 2010 verranno affidati in concessione n. 2474 parcheggi esterni a pagamento, ivi comprendendo i parcheggi di nuova istituzione; questi ultimi dovranno essere attrezzati con segnaletica orizzontale, verticale e parcometri da parte del nuovo concessionario.

Il Comune, in attuazione della propria politica del traffico e della sosta, ha il diritto di abolire parcheggi a pagamento, di limitarne l'orario di fruizione, di escludere tratti di rete stradale dalla circolazione, a tempo o permanentemente. Il concessionario non potrà richiedere alcuna forma di compensazione allorché la riduzione dei parcheggi non superi il 20% (venti per cento) dei parcheggi in concessione. A compensazione dei parcheggi soppressi, che eccedano tale limite, il Comune concederà altri parcheggi, tali da compensare il minor incasso.

Qualora il Comune ritenga di accrescere il numero dei parcheggi a pagamento, è sua facoltà estenderne la gestione al concessionario, entro il limite del 20% (venti per cento) dei parcheggi in concessione. Il concessionario, qualora richiesto, ha l'obbligo di gestirlo alle condizioni tutte di cui al presente capitolato, oltre all'obbligo di installare parcometri integrativi, a propria cura e spese, nella misura di uno ogni venticinque nuovi posti. I posti accresciuti vengono conteggiati a compensazione di eventuali successive riduzioni di parcheggi.

Per una maggiore comprensione della localizzazione delle zone soggette a sosta a pagamento in superficie, si allega al presente capitolato una planimetria sintetica (allegato A).

B-) PARCHEGGI SOTTERRANEI

I parcheggi sotterranei nella struttura sita in Piazza Boves, ai piani interrati quinto - sesto – settimo, per una superficie netta per piano pari a mq. 2587, per un totale di circa 280 posti.

Lo stazionamento è condizionato alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi valido fino al 16/5/2010. Il concessionario dovrà, inoltre, attenersi alle prescrizioni del certificato prevenzione incendi che verrà rilasciato successivamente a tale data, senza diritto di

richiedere compensazione alcuna qualora contenga delle disposizioni maggiormente restrittive in termini di parcheggio, in forza di normativa già in vigore alla data di approvazione del presente capitolato.

CPV 98351000

Categoria di servizi: 27

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione ha durata triennale dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Art. 4 - Canone di concessione

Il canone di concessione dei parcheggi oggetto del presente capitolato è determinato a carico del concessionario nella misura del _____% degli incassi a qualsiasi titolo (al netto dell'IVA).

Si precisa che la percentuale a base d'asta degli incassi a qualsiasi titolo (al netto dell'IVA) è pari al 52%.

Il ricavo viene dettagliato dal concessionario nelle sue singole voci al termine di ogni trimestre.

Il versamento del canone viene effettuato a favore del Comune entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

Al Comune deve essere, comunque, garantito un incasso annuo minimo di euro 450.000,00 da conguagliarsi con l'ultima trimestralità dell'anno, qualora la percentuale spettante sugli introiti sia d'importo inferiore.

Il Comune può in qualsiasi momento richiedere al concessionario la documentazione contabile e fiscale riguardante il servizio in concessione.

Art. 5 - Impianti ed attrezzature gestionali

Il Comune concede in comodato gratuito al concessionario gli impianti ed attrezzature, elencati nell'**ALLEGATO B**, nelle condizioni di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano al momento dell'assunzione del servizio.

Il concessionario si avvale del materiale sopraelencato per lo svolgimento del servizio in concessione, assumendo l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione, della sostituzione delle apparecchiature o delle componenti non passibili di riparazione, delle integrazioni che si rendessero necessarie per la funzionalità e continuità del servizio.

Al termine della concessione tutti gli impianti e le attrezzature vengono restituiti nella piena disponibilità del Comune nelle migliori condizioni di manutenzione. Resta, invece, nella

proprietà del concessionario il materiale aggiuntivo dal medesimo fornito per il miglioramento del servizio o per l'ampliamento delle aree a parcheggio.

Per i parcheggi individuati nelle strade interne del centro storico, a nord di Piazza Galimberti si esclude l'obbligo della predisposizione di parcometri.

Il concessionario può fornire agli utenti ulteriori modalità di pagamento rispetto ai parcometri a moneta, facendosi carico di oneri gestionali e di aggi (con la sola eccezione dell'eventuale costo di vendita o di noleggio agli utenti di particolari apparecchiature).

Il concessionario s'impegna ad effettuare a propria cura e spese, ed in accordo con il Comune, una generale revisione della segnaletica orizzontale e verticale, per meglio evidenziare le zone destinate a parcheggio a pagamento, sia superficiale che sotterraneo.

Art. 6 - Oneri del concessionario

Il concessionario si assume gli oneri di gestione del servizio e di mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale.

Gli impianti tecnologici, le attrezzature, le installazioni fisse e mobili, la segnaletica orizzontale e la cartellonistica verticale devono essere mantenute costantemente in stato di piena fruibilità, provvedendo a periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio e ad obsolescenza.

Ogni qual volta il Comune decida di destinare nuove aree a parcheggio a pagamento e ritenga di affidarne la gestione alla Società concessionaria, quest'ultima è tenuta ad assumersene l'onere, attrezzando il nuovo sito con segnaletica orizzontale e verticale e con parcometri in numero non inferiore ad uno ogni venticinque stalli, salvo diverso accordo.

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere retribuito ed assicurato secondo il vigente CCNL di categoria.

Dovrà, comunque essere garantito il rapporto di lavoro ed il livello d'inquadramento al personale già alle dipendenze del concessionario cessante (ALLEGATO C)

Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi alla gestione dei parcheggi.

Le spese condominiali relative al complesso di Piazza Boves vengono assunte dal concessionario secondo i criteri di ripartizione del regolamento condominiale, delle cui spese, evidenziate dagli ultimi due consuntivi e dall'ultimo preventivo, il concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione.

Il concessionario è autorizzato ad utilizzare per affissioni pubblicitarie gli spazi disponibili dell'immobile nei piani interrati nella sua disponibilità.

Art. 7 – Tariffe e orari dei parcheggi

Le aree soggette a parcheggio a pagamento, ai fini tariffari, sono suddivise in due zone:

Zona A:

Via Roma, Piazza Galimberti, Via Bonelli, Via Asilo e Corso Nizza (fino a Corso Giolitti), via Ponza di San Martino e via Mazzini;

Zona B:

- Le strade trasversali a Corso Nizza (escluse le strade parallele) comprese nel quadrilatero Via XX Settembre, Via Luigi Gallo, Corso Dante (compreso) e Piazza Galimberti;
- Corso Nizza a monte di Corso Giolitti;
- Piazza Europa;
- Via XX settembre, via Carlo Emanuele
- Strade interne del centro storico, a nord di Piazza Galimberti (con esclusione dei corsi ciliari esterni, delle piazze e degli slarghi localizzati in prevalenza in adiacenza a tali corsi esterni)
- Corso Giovanni XXIII e piazza Torino
- Piazza S. Croce e area perimetrale della struttura mercatale di Piazza Seminario
- Via Carlo Boggio (tratto compreso tra C.so Brunet e C.so Santorre di Santarosa) e di Via Piave (tratto compreso tra V. Cottolengo e V. Carlo Boggio)
- Foro Boario (sedime ex Foro Boario, piazza antistante palazzina ex Foro Boario e limitrofa Via Pascal)
- Corso Kennedy (lato Questura) tra via Santa Croce e via Leutrum
- Corso Giolitti tra corso Nizza e via Carlo Emanuele (da un lato) e tra piazza Europa e via XX settembre (dall'altro lato).
- Il parcheggio sotterraneo di Piazza Boves
- Tutte le aree di nuova istituzione, relativamente alle quali non venga assunto uno specifico provvedimento tariffario.

Le aree soggette a parcheggio a pagamento sono funzionalmente suddivise nel seguente modo:

Parcheggi in superficie

La misura tariffaria è intesa in ragione oraria e comprensiva dell'IVA:

- nella Zona A : euro 1.05;
- nella Zona B : euro 0,50

Sono applicate le seguenti agevolazioni:

- ad ogni famiglia residente nel centro storico e proprietaria di autovettura, munita di apposito pass, è consentito parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento di tutto il centro storico nell'area compresa nel quadrilatero di Corso Soleri, Corso Garibaldi; Corso Giovanni XXIII – Lungo Gesso, Piazza Torino e Corso Kennedy, con l'eccezione di: via Roma, via Bonelli, Via Asilo, piazza Galimberti, piazza Torino, Corso Kennedy, Corso Giovanni XXIII (escluso controviale) e P.za Foro Boario;
- i cittadini residenti nel centro storico – titolari di “pass” – possono ulteriormente fruire di tariffa agevolata del costo di Euro 20 al mese (massimo 150 abbonamenti rilasciabili secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel limite di una per ogni titolare di “pass”) onde parcheggiare senza limiti di tempo nelle zone blu di Piazza Foro Boario e su piazza Santa Croce autovettura intestata ai medesimi od a membri del proprio nucleo familiare convivente; analoga agevolazione (massimo 200 abbonamenti, rilasciabili secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda) viene praticata a favore di

tutte le attività produttive (commerciali, artigianali, pubblici esercizi, studi professionali, uffici) che operano nell'area compresa tra corso Soleri/corso Garibaldi (lato a valle) e piazza Torino;

- nelle aree del Foro Boario (sedime ex Foro Boario, piazza antistante palazzina ex Foro Boario e limitrofa Via Pascal) è applicata una tariffa di 1 Euro per cinque ore di sosta; per la sosta non superiore ad un' ora la tariffa è pari a 0,50 Euro.
- parcheggio gratuito in qualsiasi stallo a pagamento a favore di non deambulanti, muniti dello speciale contrassegno, oltre al diritto esclusivo di parcheggiare negli appositi spazi riservati.

Il Comune ha la facoltà d'istituire, in parcheggi di superficie compresi nella zona B, una tariffa giornaliera d'importo non inferiore a euro 2,50 o forme di abbonamento a favore di determinate categorie di utenza.

In tutti i parcheggi a pagamento in superficie è previsto il minimo tariffario di euro 0,25, con proporzionale tempo di sosta.

Potranno essere adottati strumenti di pagamento – aggiuntivi rispetto al sistema dei parcometri - che comportino il calcolo della tariffa senza alcuna forma di arrotondamento.

Il parcheggio a pagamento viene attivato dal lunedì al sabato, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, con il seguente orario:

- tutte le zone (non soggette a ZTL) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 19,30.
- Via Bonelli, via Asilo dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Parcheggi interrato in Piazza Boves

Le tariffe applicate nel parcheggio interrato sono le seguenti

SOSTA BREVE	
dalla prima alla quinta ora - costo orario	€ 0,50
dalla sesta a decima ora - costo a forfait	€ 3,10
dalla 13° alla 16° - costo a forfait	€ 6,75
TESSERE	
tessera scalare 30 ore	€ 13,50
tessera scalare 60 ore	€ 27,00
tessera di una settimana giorno e notte	€ 22,80
tessera 2 settimane giorno e notte	€ 39,45
tessera 3 settimane giorno e notte	€ 50,55
tessera 4 settimane giorno e notte	€ 57,40
tessere 1 mese giorno e notte - Bcon	€ 61,45
tessere 1 mese solo giorno ore 7.00 - 21.00 - Bcon	€ 30,70
tessere 1 mese solo notte ore 18.00 - 09.00 - Bcon	€ 30,70
ABBONAMENTI	
abbonamento mensile notte e giorno	€ 55,50
abbonamento mensile notte e giorno res. P.zza Boves (per un massimo di 100 abbonamenti)	€ 33,00
abbonamento mensile solo giorno ore 7.00 - 21.00	€ 28,00
abbonamento mensile solo notte ore 18.00 - 09.00	€ 28,00
abbonamento annuale solo notte ore 18.00 - 09.00 res. Centro Storico	€ 66,50

abbonamento mensile studenti giorni feriali ore 8.00 - 18.00	€ 21,00
--	---------

Vengono considerati residenti in piazza Boves quanti risiedono ivi e nelle strade limitrofe, mentre sono considerati residenti del centro storico quanti risiedono a valle di corso Soleri e di corso Garibaldi, compresi.

L'orario di apertura è compreso tra le ore 07.30 e le ore 21.00, da lunedì a sabato compreso, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali.

In occasioni particolari, su richiesta del Comune o per iniziativa del concessionario, il parcheggio potrà essere aperto anche per orari più prolungati, nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali.

Gli utenti con contratto mensile "giorno e notte" devono essere messi in condizione di poter utilizzare l'impianto per tutta la settimana, compresa la domenica e le festività infrasettimanali.

Il concessionario riconosce un'opzione al Comune circa l'assunzione nella propria disponibilità del settimo piano, a condizione di accollarsi le proporzionali spese condominiali.

Tutte le tariffe contemplate nel presente capitolato si applicano fino al 31 dicembre 2010. Successivamente a tale data, le tariffe verranno adeguate annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita rilevato sull'anno precedente, arrotondato a Euro 0.05 se l'aumento supera Euro 0.03 per la tariffa oraria, a Euro 0.50 se l'aumento supera Euro 0.25 per quella mensile. Non si adeguano le tariffe se l'aumento è pari o inferiore rispettivamente a Euro 0.03 o a Euro 0.25.

Ai fini del calcolo si precisa che:

- gli adeguamenti decorrono dal 1° gennaio di ogni anno e, pertanto, il calcolo dell'indice ISTAT viene effettuato sul mese di ottobre rispetto al mese di ottobre dell'anno precedente;
- gli aumenti del costo della vita che non comportano scatti tariffari, si assommano agli aumenti del costo della vita degli anni successivi; gli aumenti del costo della vita che comportano scatti tariffari per arrotondamento in eccesso si conteggiano, ai fini degli incrementi successivi, per il loro valore effettivo.

Art. 8 - Pedonalizzazione di aree soggette a parcheggio a pagamento in superficie

Il Comune esercita il diritto di sospendere l'utilizzo di aree destinate a parcheggio a pagamento in superficie, senza che il concessionario abbia a pretendere alcuna forma di indennizzo, nei seguenti casi:

- nei giorni del mercato settimanale (martedì o altro giorno sostitutivo) in via Roma e Piazza Galimberti;
- nei giorni del mercato settimanale in Corso Nizza e Piazza Europa, in estensione o sostituzione di altre aree mercatali;
- in via Roma e zone limitrofe del centro storico per l'applicazione della Zona a Traffico Limitato;
- in occasione di manifestazioni, mostre, convegni, raduni in qualsiasi area destinata a parcheggio a pagamento in superficie, curando di arrecare il minor danno nella sottrazione di posti e nei tempi di ripristino della circolazione veicolare.
- in coincidenza con la concessione di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di cantieri.
- posizionamento di arredo urbano o di contenitori per la raccolta rifiuti.

Art. 9 - Ausiliari della sosta

Il concessionario provvede, a propria cura e spese, a dotarsi di personale idoneo a svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nei termini di cui all'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, denominato "ausiliario della sosta", munito di specifico provvedimento autorizzativo sindacale. Gli addetti devono essere persone idonee per requisiti morali e comportamentali a svolgere la specifica funzione, identificandosi mediante apposita divisa e tesserino di riconoscimento.

Detto personale, dipendente dal concessionario, svolge la propria attività coordinandosi e confrontandosi con il comando della polizia municipale. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni nell'ambito comunale l'ausiliario ritenuto dal Comune motivatamente inidoneo.

Il concessionario si deve avvalere di ausiliari in numero adeguato allo sviluppo dei parcheggi ed alle esigenze di controllo e verifica, per un numero comunque mai inferiore a tre unità, che presteranno un'attività costante per l'intera durata del periodo contrattuale.

Il Comune è l'unico percettore dei proventi delle sanzioni contestate dagli "ausiliari" e non riconosce alcuna forma di indennizzo o interessenza al concessionario.

Art. 10 - Obblighi diversi del concessionario

Il concessionario è tenuto a garantire il funzionamento dei parcheggi per tutta la durata della concessione, anche in caso di guasti alle apparecchiature automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze. Deve assicurare la sorveglianza continua del parcheggio sotterraneo per l'intero arco delle 24 ore.

Il concessionario deve eleggere domicilio in Cuneo, dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni inerenti la presente concessione; deve, altresì, comunicare all'Amministrazione il nominativo del responsabile del servizio.

Al domicilio dovrà essere attivato un telefono con personale in servizio 24 ore su 24 per interventi di emergenza.

E' fatto divieto al concessionario di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, il parcheggio sotterraneo e quello in superficie per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente convenzione, salvo assenso da parte del concedente.

Il concessionario è tenuto a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni per la gestione dei parcheggi sotterraneo e di quello in superficie sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità in merito.

E' fatto divieto di cessione totale o parziale a terzi della presente concessione.

Il concessionario deve fornire trimestralmente al Comune tutti i dati inerenti l'attività esercitata in concessione e le informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo, con modalità tecnico/informatiche da concordare con il Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione provvedere in qualunque momento a mezzo di proprio personale a verifiche, ispezioni e sopralluoghi ed è obbligo del concessionario fornire la più ampia collaborazione.

Art. 11 - Responsabilità

Il concessionario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio della medesima.

Il Comune non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del servizio, etc.) che extracontrattuale (danni a terzi etc.).

Il concessionario dovrà accendere polizze assicurative presso primaria compagnia di assicurazione, d'importo non inferiore ad euro 5.000.000,00 di massimale, a copertura:

- a) dei danni alle aree, alle attrezzature (in proprietà ed in comodato) ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione;
- b) della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in concessione.

I capitali assicurati devono essere congrui rispetto al valore dei beni da assicurare ed alla misura del rischio. Le polizze assicurative devono necessariamente comprendere:

- a) la copertura di danni e pregiudizi causati al Comune concedente o ai suoi dipendenti o consulenti, imputabili al concessionario;
- b) la copertura di tutti gli altri danni e rischi di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati ai punti precedenti, che possano occorrere al Comune concedente ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario;
- c) garanzie operanti anche per i casi di colpa grave del concessionario e per i casi di dolo e colpa grave delle persone delle quali il concessionario è responsabile;
- d) la rinuncia di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del Comune concedente e dei suoi dipendenti.

Art. 12 - Cauzioni

Cauzione provvisoria:

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo minimo garantito (€ 450.000,00 annui) commisurata in **€ 27.000,00** (Euro ventisette mila/00)

da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito alla tesoreria dell'ente presso la Banca Regionale Europea, Via Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo).

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, l'importo della garanzia sopra richiamata, **purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50%** ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia è, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con rialzo d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il rialzo sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 - Penalità e sanzioni

Qualora vengano accertate a carico del concessionario violazioni agli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune contesta gli addebiti prefiggendo un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per eventuali giustificazioni. Se il concessionario, entro il termine stabilito, non rimuove gli inconvenienti contestatigli o non fornisce giustificazioni ritenute valide da parte del Comune, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile da Euro 500 a Euro 5000 secondo la gravità dell'inadempienza.

Il pagamento deve essere attuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Comune provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione. La medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.

Art. 14 - Clausola risolutiva e revoca della concessione

Il Comune, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) fallimento del concessionario oppure il verificarsi di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- 2) applicazione di tariffe superiori a quelle massime stabilite;
- 3) chiusura totale e/o parziale anche temporanea dei parcheggi senza giustificato motivo ovvero uso, anche solo di una parte, difforme da quello prescritto;
- 4) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dei parcheggi;
- 5) violazione del divieto di cessione di cui al precedente art. 9.
- 6) tre contestazioni nell'arco del medesimo anno per inadempimento agli obblighi di capitolato.
- 7) Rifiuto o grave ritardo nell'attivazione di nuovi parcheggi.

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'art. 24 del testo unico delle Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con Regio Decreto 15.010.1925, n. 2578.

Art. 15 - Foro competente e clausola compromissoria

Per ogni eventuale controversia relativa alla concessione è stabilita la competenza del foro di Cuneo.

Art. 16 - Spese contrattuali

Le spese tutte di contratto, diritti ed ogni altra accessoria sono a carico del deliberatario che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma del contratto, che verrà rogato dal Segretario Generale del Comune.

Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa affidataria del servizio ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.

ART. 17 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione:

Possono presentare offerta le imprese in possesso:

- dei requisiti richiesti dall'art. 38 D. Lgs. 163/2006;
- dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dagli articoli 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 rapportati al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2006 - 2007 - 2008) così specificati:
 - a. iscrizione al registro delle imprese presso la **C.C.I.A.A.** per l'attività oggetto del presente appalto; se appartenenti ad altro Stato della U.E., analoga iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa vigente;
 - b. **aver realizzato una cifra d'affari** complessiva, riferita agli esercizi finanziari 2006-2007-2008, non inferiore ad **€. 3.000.000,00** (Euro tremilioni/00) complessivi nel triennio;
 - c. **di aver gestito nell'ultimo triennio (2006-2007-2008)**, a favore di committenti pubblici o privati, con un unico contratto, un numero di parcheggi in superficie non inferiore a n. 2474 nonché almeno un contratto per la gestione di un parcheggio sotterraneo, con non meno di 2 piani interrati, per un totale di parcheggi non inferiore a 280 posti.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37 D. Lgs. 163/2006, nonché le imprese aventi sede in uno Stato della Comunità Europea alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Sono vietate eventuali costituzioni di associazione temporanea fra l'impresa aggiudicataria e altre imprese concomitanti o successive all'aggiudicazione, come pure è vietata ogni cessione di appalto

e/o di contratto, ai sensi dell'art. 22, punto 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che:

1) ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006:

- ✓ la **prestazione principale** si riferisce alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento sia in superficie che nella struttura sotterranea posta in Piazza Boves;
- ✓ la **prestazione secondaria** si riferisce alla manutenzione, sostituzione degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale;

2) ai sensi dell'art. 37 commi 4 e 8 del D.Lgs. 163/2006 l'offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ed essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;

3) i **requisiti di cui alle lettere b) "cifra d'affari" e c) "di avere gestito nell'ultimo triennio....."** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa designata quale capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura minima del 60% dell'importo richiesto, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti;

4) l'**iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.** deve essere posseduta da tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento;

E' vietata qualsiasi modificazione relativa alla composizione delle associazioni temporanee e/o dei consorzi offerenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

ART. 18 - Criterio di Aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163 del 12 aprile determinata in base ai seguenti elementi:

A) Offerta tecnica: costituita da un PROGETTO relativo alle modalità di gestione del servizio redatto su un numero massimo di 10 pagine formato A4.

Per l'offerta tecnica: PUNTI 30

B) Offerta economica: consistente nella percentuale annua (in cifre e in lettere) in aumento rispetto alla base di gara fissata nella misura del 52% sugli incassi a qualsiasi titolo (al netto dell'IVA) da riconoscere al Comune durante la gestione del servizio.

Non verranno prese in considerazione offerte in ribasso.

Per l'offerta economica: PUNTI 70

Gli elementi di valutazione delle offerte ed i relativi parametri di ponderazione, ai fini dell'aggiudicazione, sono i seguenti:

A . OFFERTA TECNICA: PUNTI 30, così suddivisi:

- Parcheggi esterni: 20 punti:

1) Pagamenti alternativi ai parcometri: punti 10

2) Mezzi di informazione all'utenza: punti 5

3) Altre migliorie : punti 5;

- Parcheggi interrati: 10 punti:

1) modalità di organizzazione e gestione del parcheggio sotterraneo di Piazza Boves.

B . OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 70

L'offerta economica consistente nella percentuale annua (in cifre e in lettere) in aumento rispetto alla base di gara fissata nella misura del 52% sugli incassi a qualsiasi titolo (al netto dell'IVA) da riconoscere al Comune durante la gestione del servizio.

Per la determinazione del relativo punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

$$“X” = \frac{“Po”}{“Pmax”} \times “C”$$

Dove:

“X”= punteggio da attribuire alla ditta per l’elemento prezzo
“Pmax”= percentuale più alta offerta dai concorrenti ammessi, rispetto alla base di gara
“C”= coefficiente (dato dal punteggio massimo riconoscibile all’offerta economica = 70)
“PO”= percentuale offerta dalla ditta concorrente

Ai fini dell’attribuzione di tale punteggio, il conteggio finale verrà effettuato applicando una approssimazione al coefficiente totale attribuito al concorrente di **3 cifre decimali** dopo la virgola.

A parità di punteggio sarà preferita l’impresa che avrà ottenuto la valutazione maggiore nell’offerta tecnica.

L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un’offerta valida.

L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva.

Inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’assegnazione del servizio senza che le ditte partecipanti possano accampare pretesa alcuna.

ART. 19 - Consultazione e rilascio della documentazione di gara

È possibile consultare e ottenere copia della documentazione necessaria per la partecipazione alla presente gara (**bando di gara, capitolato speciale di appalto e relativi allegati**) presso il Settore Ambiente e Mobilità (Piazza Torino n. 1) — telefono 0171 444508 fax 0171-602669, e-mail: trasporti@comune.cuneo.it — nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previa prenotazione telefonica al numero: tel. 0171 444513.

Per informazioni relative alla modalità di presentazione delle offerte:
Ufficio Contratti - tel. 0171 444242 - 0171 444244

Il presente capitolato speciale di appalto omessi gli allegati e il bando di gara saranno consultabili sul sito internet del Comune: www.comune.cuneo.it.

Si precisa inoltre che:

- 1) I documenti di gara saranno consegnati esclusivamente **a mano a persona munita di delega in ORIGINALE** da parte dell’impresa richiedente;
- 2) La documentazione sarà consegnata solamente in formato elettronico (PDF) su supporto ottico (CD o DVD);
- 3) Il costo per il rilascio della documentazione sopra citata ammonta ad **€. 5,00** da versare sul conto corrente postale n. 15783129 intestato al "Comune di Cuneo - Servizio Tesoreria". La causale del versamento dovrà riportare esclusivamente: rimborso spese documentazione gestione servizio posteggi ”.

All'atto del ritiro della documentazione l'impresa dovrà rilasciare copia della ricevuta del versamento al Tecnico incaricato.

ART. 20 - Svolgimento della gara

Nella seduta pubblica del giorno e ora indicati nel bando di gara la commissione verifica l'ammissibilità delle offerte pervenute nei termini indicati nel bando gara attraverso l'esame del contenuto delle buste con la dicitura «Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e procede, in applicazione dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al sorteggio pubblico dei concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione economici-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati con i tempi e le modalità di cui al successivo articolo 22.

Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame e alla valutazione della documentazione contenuta nei plichi con la dicitura «Busta n. 2 — Offerta tecnica».

Quindi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via fax ai concorrenti, la commissione darà lettura per ciascun concorrente dei punteggi parziali ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 – offerta tecnica», dopodiché procederà all'apertura dei plichi con la dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica», dando lettura dei ribassi offerti sul fattore prezzo.

Quindi procederà all'attribuzione dei rispettivi punteggi mediante l'applicazione delle relative formule.

La commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggiore punteggio ottenuto.

Successivamente, l'Amministrazione Comunale, qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il concorrente che segue in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti estratti per i quali è già stato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, procede a tale verifica e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, procederà ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006.

Le sedute di gara pubbliche sono accessibili a chiunque vi abbia interesse; tuttavia, solo i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero altri soggetti muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale (uno per ciascun concorrente).

Art. 21 - Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Le ditte interessate potranno prendere parte alla gara facendo pervenire al **Comune di Cuneo — Settore Legale – Ufficio Contratti — Via Roma n. 28 – CAP 12100** a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, il plico sigillato con ceralacca o timbro e controfirmato sui lembi di chiusura, **entro le ore 12,00 del giorno indicato nel bando di gara.**

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non sia recapitato in tempo utile.

Il plico predetto, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere **n. 3 buste**, sigillate con ceralacca o timbro e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

1. “**Busta n. 1 — Documentazione amministrativa**”;

2. “**Busta n. 2 — Offerta tecnica**”;

3. “**Busta n. 3 — Offerta economica**”.

Su tale piego o involucro che racchiude le n. 3 buste sigillate — contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, il Progetto organizzativo e offerte migliorative e l'offerta economica — dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:

«Offerta di gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio in concessione di parcheggi pubblici a pagamento dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012»

Il suddetto plico dovrà contenere quanto segue:

Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “**Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**” e riportante le indicazioni riguardanti il mittente i seguenti documenti:

a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000, (oppure per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza), in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore - resa sotto la personale responsabilità del dichiarante, riportante l'indicazione:

- della **partita I.V.A.**;
- **n. fax** _____; **n. telefono** _____; **e-mail** _____
- del **codice di attività** conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.);
- per l' **INAIL** del codice ditta e delle relative PAT (Posizioni assicurative territoriali);
- per l' **INPS** della matricola azienda e della sede competente; per le imprese artigiane individuali o familiari la posizione contributiva individuale e la relativa sede competente.
- del **CCNL** applicato: _____;
- del numero dei dipendenti dell'impresa che rientra nella seguente fascia:
 - 0 - 5;
 - 6 - 15;
 - 16 - 50;
 - 51 - 100;

- Oltre 100;

con la quale il medesimo attesti:

- a) di aver preso visione del Capitolato speciale d'appalto e dei documenti di gara, **nonché di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto;**
- b) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di avere preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, costo e condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- c) di aver previsione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali relativi al Complesso di Piazza Boves e delle spese relativi ai due consuntivi e all'ultimo preventivo;
- d) di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di possedere residenza in Italia se imprenditore straniero ed amministratore di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- e) che l'impresa è iscritta al registro delle imprese presso la **C.C.I.A.A.** per l'attività oggetto del presente appalto; se appartenenti ad altro Stato della U.E., analoga iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa vigente;
- f) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- g) l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 nei confronti:
 - **del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;**
 - **di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;**
 - **degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, nel caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio;**
- h) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti:
 - **del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;**
 - **di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;**
 - **degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore/i tecnico/i nel caso di qualsiasi altro tipo di società o consorzio;**
 - **dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

- Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- i) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - j) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - k) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
 - l) che l'impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - m) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
 - n) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l'impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - o) che l'impresa:
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
 - non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
 - non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99);
 - p) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 231 dell'08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, con la L. 4 agosto 2006 n. 248;
 - q) che l'impresa:
 - non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
 - si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
 - r) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
 - s) di concorrere – partecipando come Consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – per le seguenti ditte consorziate (indicare ragione sociale e sede legale). Qualora il consorziato indicato, sia a sua volta un Consorzio, indicare la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori e la sede legale)
 - t) in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituiti: l'indicazione di tutte le imprese mandanti e/o consorziate e l'impegno formale, in caso di aggiudicazione, a conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo

- speciale con rappresentanza ad una di esse individuata e da qualificare come capogruppo, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- u) in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - v) **di aver realizzato una cifra d'affari** complessiva, riferita agli esercizi finanziari 2006 - 2007 - 2008 pari ad €. **3.000.000,00** (Euro tremilioni/00) complessivi nel triennio;
 - w) **di aver gestito nell'ultimo triennio (2006-2007-2008)**, a favore di committenti pubblici o privati, con un unico contratto, un numero di parcheggi in superficie non inferiore a n. 2474 nonché almeno un contratto per la gestione di un parcheggio sotterraneo, con non meno di 2 piani interrati, per un totale di parcheggi non inferiore a 280 posti.

Si precisa che le dichiarazioni di cui ai punti g) e h) dovranno essere rese dai singoli soggetti interessati.

In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituite le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza.

In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostitutiva l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs 163/2006.

L'impresa che risulterà aggiudataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.L.vo 09/04/2008 n. 81, a pena di revoca dell'affidamento.

b) RICEVUTA, in originale, DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (di cui alla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006 e del 24 gennaio 2008), pari ad **Euro 70,00.=** (Euro settanta/00) da effettuarsi con le seguenti modalità:

1) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura: **[INDICATO NEL BANDO DI GARA]**

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

c) **GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:** pari al **2%** dell'importo dei lavori è commisurata in **Euro 27.000,00**. (= euro ventisettemila/00) da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell'ente o Banca Regionale Europea, Via Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo).

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, l'importo della garanzia sopra richiamata, **purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50%** ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, commisurata ad **Euro 13.500,00**. (= euro tredicimilacinquecento/00).

La garanzia è, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

d) **Modello GAP** debitamente compilato e sottoscritto scaricabile dal sito internet: www.comune.cuneo.it

Busta n. 2 — Offerta tecnica

Il concorrente dovrà inserire, nella busta con la dicitura "**Busta n. 2 — OFFERTA TECNICA**" riportante le indicazioni riguardanti il mittente, un **PROGETTO** relativo alle modalità di gestione del servizio redatto su un numero massimo di 10 pagine formato A4.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, per esteso, su ogni foglio, con firma leggibile dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società od Ente cooperativo o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio.

La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso: è nulla l'offerta priva di sottoscrizione;

Busta n. 3 — Offerta economica

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura "**Busta n. 3 - Offerta economica**", sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura, e riportante le indicazioni riguardanti il mittente, l'offerta economica.

L'offerta economica:

1) dovrà essere in bollo;

2) dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere **la percentuale annua (in cifre e in lettere) in aumento rispetto alla base di gara fissata nella misura del 52% sugli incassi a qualsiasi titolo (al netto dell'IVA) da riconoscere al Comune durante la gestione del servizio.**

Non verranno prese in considerazione offerte in ribasso.

3) dovrà essere corredata, come prescritto dall'art. 86, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, sin dalla presentazione, dalle giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2.

4) **dovrà essere sottoscritta**, per esteso, su ogni foglio, con firma leggibile dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società od Ente cooperativo o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio.

La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso: è nulla l'offerta priva di sottoscrizione;

5) **non potrà presentare correzioni** se non espressamente confermate e sottoscritte;

Si precisa che:

1) Non si darà corso al plico:

- a. che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione dell'offerta di cui sopra, entro il termine fissato;
- b. sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la specificazione della gara o il nominativo dell'impresa mittente;
- c. che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

2) Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso che:

- a. manchino o risultino incompleti alcuni dei documenti, di cui sopra, richiesti per la presentazione dell'offerta;
- b. l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura recante l'oggetto della gara ed il nominativo dell'impresa offerente.

3) Oltre i termine fissato per il ricevimento delle offerte non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentiva in sede di gara la presentazione di altra offerta.

ART. 22 - Controllo sui requisiti

In applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 la stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste n. 2 e 3 contenenti rispettivamente il Progetto organizzativo e offerte migliorative e l'offerta economica, richiede — tramite fax — ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, la documentazione probatoria dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati con la documentazione amministrativa.

A tal fine, le ditte interessate devono fare pervenire all'amministrazione appaltante, entro 10 giorni dalla richiesta, anche a mezzo fax [COMUNE DI CUNEO - Ufficio Contratti — via Roma n. 28 — CAP 12100 - fax 0171/444239] la documentazione comprovante:

- a. iscrizione al registro delle imprese presso la **C.C.I.A.A.** per l'attività oggetto del presente appalto; se appartenenti ad altro Stato della U.E., analoga iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa vigente;
- b. **di aver realizzato una cifra d'affari** complessiva, riferita agli esercizi finanziari 2006 - 2007 - 2008 pari ad €. **3.000.000,00** (Euro tremilioni/00) complessivi nel triennio;
- c. **di aver gestito nell'ultimo triennio (2006-2007-2008)**, a favore di committenti pubblici o

privati, con un unico contratto, un numero di parcheggi in superficie non inferiore a n. 2474 nonché almeno un contratto per la gestione di un parcheggio sotterraneo, con non meno di 2 piani interrati, per un totale di parcheggi non inferiore a 280 posti.

La presentazione della relativa documentazione consiste in documenti di bilancio, certificati rilasciati dai committenti pubblici o in genere altri atti o documenti idonei a dimostrare quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi quanto dichiarato, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza.

ART. 23 - Offerte anormalmente basse

Ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse provvedendo a richiedere all'offerente, prima dell'aggiudicazione definitiva, le necessarie giustificazioni.

L'Amministrazione, qualora queste giustificazioni non siano ritenute valide e sufficienti, si riserva la facoltà di rigettare l'offerta escludendo la ditta dalla gara.

Si precisa che l'Amministrazione procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

Le offerte dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

In ogni caso l'Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 24 - Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Pandiani: tel. 0171 444281

ART. 25 - Lotta alla delinquenza mafiosa

L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 26 - Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.

Titolare del trattamento è il Comune di Cuneo.

Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

ART. 27 - Adeguamento dei prezzi

L'adeguamento ai prezzi verrà effettuato ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 28 - Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente capitolato;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 29 - Fallimento, successione e cessione della ditta

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto il servizio potrà essere affidato ad altro soggetto offerente con le modalità di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

Si applica l'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

ART. 30 - Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Cuneo, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione; in particolare essa:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;

non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;

non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla Civica Amministrazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;

dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

ART. 31 - Controversie – Clausola Compromissoria

Ogni controversia concernente il presente contratto connessa allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – che non si sia potuta risolvere bonariamente, sarà devoluta a un collegio arbitrale costituito da tre membri, uno di nomina dell'amministrazione comunale, l'altro della ditta e il terzo di comune accordo o, in difetto di accordo, della Camera Arbitrale, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'onere, si rinvia alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di fornitura di servizi.

ART. 33 - Varianti

Ammissibilità di varianti: no

